

Tutti i partecipanti ai nostri TOUR ORGANIZZATI (Viaggi di più giorni) sono coperti dalla

Polizza Multirischi Turismo Medico - Bagaglio - RCT - Annullamento - Cover Stay

Tutti i partecipanti ai nostri VIAGGI IN GIORNATA sono coperti dalla

Polizza Multirischi Turismo Medico - Bagaglio

AVVERTENZA: i testi del presente documento rappresentano un estratto delle condizioni della polizza collettiva stipulata con Inter Partner Assistance Compagnia Generale di Assicurazioni e Riassicurazioni. Rappresentante Generale per l'Italia 100% AXA Partner Holding S.A., in nome e per conto degli Assicurati, beneficiari delle garanzie e delle prestazioni assicurative. Il testo integrale della polizza è disponibile per la consultazione presso il Contraente e al seguente link www.gruppostat.com/viaggi-tour/assicurazioni.asp

GARANZIE, CAPITALI ASSICURATI E MASSIMALI SONO SPECIFICATI ALLE SINGOLE VOCI DI COPERTURA

GLOSSARIO

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.

Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l'Assicurato che ha subito l'evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell'Assicurato stesso.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzando gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.

Destinazione:

- **Italia:** la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
- **Europa:** i paesi dell'Europa geografica (compresa l'Italia e la Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo (Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia).
- **Mondo:** tutti i paesi del mondo inclusa l'Europa.

Domicilio: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

Ester: tutti i paesi del mondo, esclusa l'Italia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.

Istituto di cura: l'istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità preventivamente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.

Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.

Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla Società in caso di sinistro.

Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull'Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona.

Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come risultante da certificato anagrafico.

Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma.

Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

POLIZZA

ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCO斯坦ZANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C..

ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riconsegnate non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 3. DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Per la garanzia di annullamento del viaggio l'efficacia della Polizza nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 00:00 della data di prenotazione e cessa alle ore 24:00 del giorno d'inizio viaggio ovvero fino all'inizio del viaggio stesso, sempre che l'adesione avvenga durante il periodo di validità della polizza.

Per le garanzie di assistenza, spese mediche e bagaglio l'efficacia della Polizza nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalle ore 00:00 della data di inizio viaggio e cessa alle ore 24:00 del giorno di rientro dal viaggio e comunque non oltre il 30° giorno successivo all'inizio del viaggio, sempre che l'adesione avvenga durante il periodo di validità della polizza.

In caso di disdetta della Polizza, la data di termine del contratto viene considerata come ultimo giorno utile alla messa in copertura di nuovi Assicurati, essendo prevista la gestione delle code di portafoglio.

Le attivazioni con data successiva a tale termine, non potranno essere considerate valide ai fini della copertura assicurativa della presente Polizza.

ART. 4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

ART. 5. RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE RICEVUTE

La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato/Contraente la restituzione delle spese sostenute in seguito all'eff

fettuazione delle prestazioni di polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

ART. 6. VALUTA DI PAGAMENTO

Gli indennizzi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute al di fuori dei paesi aderenti all'euro, il rimborso verrà calcolato al cambio ufficiale relativo del giorno in cui sono state sostenute.

ART. 7. FORO COMPETENTE

Foro competente è quello del luogo di residenza dell'Assicurato o del Contraente.

ART. 8. TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione dei diritti relativi alla presente Polizza è di due anni, a norma dell'Art. 2952 C.C..

ART. 9. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

La Società ha facoltà di richiedere a fini liquidativi ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere, in qualunque momento ed in ogni caso, eventuali eccezioni anche se abbia iniziato la liquidazione delle garanzie.

ART. 10. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI / LIMITI DI RESPONSABILITÀ

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

ART. 11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non esplicitamente regolato dal presente contratto, valgono le norme dettate in materia dalla Legge italiana.

ART. 12. ASSICURATI

I singoli clienti che acquistano i viaggi dal Contraente direttamente o attraverso agenzie rivenditrici. I singoli clienti sono equiparati al Contraente nell'esercizio della titolarità del contratto.

ART. 13. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione Integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato a tutti i partecipanti ai nostri viaggi al momento della prenotazione.

Per la versione completa delle Condizioni di Assicurazioni si rimanda al sito.

Tutti i partecipanti ai nostri TOUR ORGANIZZATI (viaggi di più giorni) sono coperti dalla Polizza Multirischi Turismo Medico - Bagaglio - RCT - Annullamento.

Tutti i partecipanti ai nostri VIAGGI IN GIORNATA sono coperti dalla Polizza Multirischi Turismo Medico - Bagaglio.

La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni:

A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (RAMI 02 E 18)

B. BAGAGLIO (RAMI 09 E 16)

C. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RAMO 13)

D. ANNULLAMENTO VIAGGIO (RAMO 16)

E. COVER STAY (RAMO 16)

La durata massima della copertura assicurativa per tutte le destinazioni è **30 giorni**.

A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO

A.1 Oggetto dell'assicurazione
La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

ASSISTENZA IN VIAGGIO

I massimali indicati devono intendersi per assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti.

a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO. La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.

b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN'AMBULANZA IN CASO DI URGENZA (valida solo in Italia)

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La prestazione viene fornita con costi a carico della Società.

NB: Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumerà le eventuali spese

c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all'estero)

Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l'Assicurato dovesse sottoporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

d) TRASFERIMENTO - RIENTRO SANITARIO

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

• il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell'Assicurato;

• il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;

con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico. Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della Società, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere:

• aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro avvenga in Europa;

• aereo di linea, eventualmente barellato;

• treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;

• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;

• altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

• le infirmità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscono la continuazione del viaggio;

• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;

• tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;

La Società avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.

e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento - Rientro Sanitario, o in caso di decesso dell'Assicurato, i compagni di viaggio non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in Italia con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari e compagni di viaggio siano assicurati. La Società avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

Massimali previsti: Italia € 1.000,00 - Europa € 1.500,00 - Mondo: € 2.000,00.

f) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all'estero)

Qualora l'Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Italia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili

con medicinali locali ritenuti equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provvederà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali. La Società terrà a proprio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a carico dell'Assicurato.

g) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO

Qualora l'Assicurato, in viaggio di solo o con minore, venga ricoverato con una prognosi di degenza superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, che si trovi in Italia, di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

Sono indicate le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del familiare fino alla concorrenza di € 260,00 con un massimo di € 52,00 al giorno.

h) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:

- ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 7 (sette) giorni;
 - furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla denuncia alle Autorità locali;
- la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell'Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati.

Massimale previsto: Massimo 10 notti con il limite di € 1.000,00

i) RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO

Qualora l'Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Società organizza e prende a proprio carico le spese di rientro. La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.

Massimale per il rientro dei familiari e compagno di viaggio:

• Italia € 500,00 - Europa € 750,00 - Mondo € 1.000,00

j) RIENTRO DELLA SALMA

In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Europa.

Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese relative alla cerimonia funebre, all'inumazione o alla cremazione. La Società tiene a carico anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento e le spese di pernottamento della prima notte presso la struttura alberghiera più vicina.

k) RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di un familiare con prognosi superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il rientro di un compagno di viaggio purché assicurato.

Massimale previsto: Italia € 550,00 - Europa € 2.000,00 - Mondo: € 2.000,00

l) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo all'estero)

Qualora l'Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedersi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite stabilito. L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
- quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Massimale previsto: € 1.000,00

m) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all'estero)

In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell'Assicurato, la Centrale Operativa su richiesta specifica, provvede a mettere in contatto l'Assicurato con gli istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura di blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.

n) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all'estero)

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di assistenza legale, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella. L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
- quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Massimale previsto: € 500,00

o) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all'estero)

Qualora l'Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la cauzione penale per essere rimesso in libertà, la Società potrà pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
- quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Massimale previsto: € 3.000,00

SPESA MEDICHE IN VIAGGIO

I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimi previsti.

MASSIMALI PREVISTI: ITALIA € 1.000,00 - EUROPA € 5.000,00 - MONDO € 10.000,00

CON PAGAMENTO DIRETTO - Solo se la Centrale Operativa è preventivamente contattata.

Qualora l'Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a proprio carico i costi con pagamento diretto da parte della Centrale Operativa.

La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in cui l'Assicurato sarà ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un periodo non superiore a 120 giorni complessivi di degenza.

Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate semprè autorizzate dalla Centrale Operativa che è stata anche in questo caso preventivamente contattata durante il periodo di ricovero. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

A. RIMBORSO - Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, entro i sottolimi indicati.
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di pronto ricovero.

Massimale previsto: Italia € 500,00 - Esteri € 2.500,00

b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche, accertamenti diagnostici, cure ambulatoriali e/o di pronto ricovero (compreso il day hospital), sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio.

In caso di infortunio verificatosi in viaggio la Società rimborsa anche le spese per visite mediche e accertamenti diagnostici, purché effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio.

Massimale previsto: Italia € 500,00 - Esteri € 1.000,00

c) La Società provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio.

Massimale previsto: € 150,00

A.2 - Durezza e operatività della sezione Assistenza e Spese Mediche in Viaggio

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio e finisce al termine del viaggio stesso.

La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l'evento.

A.3 - Franchigia Spese Mediche in Viaggio

L'indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato, a termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione di una franchigia fissa di € 50,00 per sinistro.

A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- a) se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richiede di essere dimesso dalla struttura presso la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sosterrà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
- b) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente;
- c) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

Non vengono erogate le prestazioni in quei paesi dove per motivi politici o metereologici non è possibile prestare la garanzia.

Inoltre:

A.4.1 - Assistenza in Viaggio

La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:

- mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

A.4.2 - Spese Mediche in Viaggio

La Società non prende in carico le spese conseguenti a:

- a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche;
 - b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
 - c) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure dentarie (fette salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
 - d) interruzione volontaria della gravidanza;
 - e) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
 - f) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
 - g) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
 - h) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio.
- La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
- parto naturale o con taglio cesareo;
 - stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
 - dolo dell'Assicurato;
 - abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
 - tentato suicidio o suicidio.

A.5 - Disposizioni e limitazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

A.5.1 - Assistenza in Viaggio

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti dei massimali indicati e di eventuali sottolimi;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione della salute di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la Società ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
- c) a Società non potrà essere ritenuta responsabile di:

 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso;

- d) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

B. BAGAGLIO

I massimali indicati devono intendersi per Assicurato, per sinistro e periodo assicurativo, fermi i sottolimi previsti

B.1 - Oggetto dell'assicurazione

a) FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E DANNEGGIAMENTI, MANCATA CONSEGNÀ DEL BAGAGLIO

La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, rotture, danneggiamenti e mancata consegna del bagaglio personale da parte del vettore aereo. La garanzia copre solo un sinistro per viaggio.

MASSIMALI PREVISTI: ITALIA € 500,00 - EUROPA € 750,00 - MONDO € 1.000,00

Si specifica che:

- La Società corrisponde l'indennizzo con il limite massimo per oggetto di € 150,00.
- Tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.), elettronici e ogni altra apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativamente quale unico oggetto.

b) RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO

In seguito ad un ritardo aereo (rispetto all'orario previsto di arrivo), superiore a 12 ore, nella consegna del bagaglio, la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'igiene personale). La garanzia copre solo un sinistro per viaggio.

Massimale previsto per assicurato: € 150,00

La Società non rimborsa le spese:

- per ritardata consegna del Bagaglio sul volo di ritorno al domicilio abituale dell'Assicurato;
- sostenute dopo il ricevimento del bagaglio.

B.2 - Criteri e Limiti di Indennizzo

La Società corrisponde l'indennizzo nel limite del massimale previsto.

B.3 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

Sono esclusi dalla garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merce, alimenti, beni deperibili.

La Società non indennizza i danni:

- agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- verificatisi quando:
 - il bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica area rimessa custodita ed a pagamento;
 - il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motorveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- verificatisi durante il soggiorno in campeggio;

Sono, inoltre, esclusi:

- i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (alberghi, vettori ecc.).

B.4 - Durezza e operatività

La garanzia Bagaglio decore dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso. La garanzia "Ritardata consegna del bagaglio" è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

B.5 - Disposizioni e limitazioni

La Società determina l'indennizzo in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, più debitamente comprovato da idonea documentazione.

C. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - RCT

C.1 - Territorialità: Destinazione prescelta e identificata in polizza.

C.2 - Oggetto dell'assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - RCT

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inherente all'attività professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:

- dalla proprietà di animali domestici;
- dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars;
- utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;
- pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio.

Massimale: Per danni a persone, cose e animali, per evento e periodo assicurativo: € 50.000 per assicurato

Franchigia: Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di €150 per sinistro.

C.3 - In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve:

- a) darne avviso
 - alla Società secondo quanto previsto in polizza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
 - a tutti gli assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- b) mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

C.4 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- b) derivanti da esercizio di attività professionali;
- c) derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
- d) da furto;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
- f) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- g) alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- h) utilizzo di cavalli ed altri animali da sella.

C.5 - Gestione del sinistro Responsabilità Civile vero Terzi

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

D. ANNULLAMENTO VIAGGIO

D.1 - Oggetto dell'assicurazione valida per i Tour Organizzati (viaggi di più giorni)

La Società indennizzerà l'Assicurato, tutti i suoi familiari ed uno dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente polizza, delle somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale dell'assicurazione) ed a loro non rimborsabili, trattenute dall'organizzatore del viaggio in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze purché documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso
 - dell'Assicurato o di un suo familiare;
 - del contitolare dell'azienda o dello studio professionale;
- b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
 - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
 - calamità naturale.

La Società rimborsa la penale addebitata:

- a) all'Assicurato;
- b) e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
 - a tutti i suoi familiari;
 - ad uno dei suoi compagni di viaggio.
- c) patologia che abbia carattere di Pandemia che colpisca l'Assicurato, un suo Familiare (come definito nel glossario) o un Compagno di Viaggio (come definito nel glossario);
- d) quarantena che comporti l'isolamento fiduciario o sorvegliato dell'Assicurato o di un Compagno di Viaggio (come definito nel glossario).

Massimale: € 10.000,00 per assicurato

La Società effettua il rimborso:

- a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell'Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni;
- b) per tutte le altre cause previste con l'applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di € 50.

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.

D.2 - Decorrenza, scadenza ed operatività

La garanzia decorre dalla data di prenotazione/acquisto del viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio contrattualmente previsto.

D.3 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

La Società non effettua i rimborси relativi ad annullamenti causati da:

- a) malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero causare la richiesta di indennizzo;
- b) forme depressive;
- c) stato di gravidanza;
- d) patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della data di prenotazione;
- e) fallimento del Vettore o dell'agenzia di viaggio;

D.4 - Criteri di liquidazione

La Società rimborsa la penale di annullamento:

- a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento. Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico (art. 1914 Cod. Civ.);
- b) riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. La Società ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

D.5 - Validità

La garanzia è valida esclusivamente se l'adesione è avvenuta contestualmente alla data di prenotazione/ acquisto del viaggio.

E. COVER STAY

OGGETTO DELLA GARANZIA

In caso di fermo sanitario dell'Assicurato, disposto dall'autorità competente per motivi di sicurezza:

- al momento del suo arrivo presso l'aeroporto del Paese di destinazione o di transito;
- oppure durante il corso del viaggio o soggiorno allo scopo di effettuare accertamenti sanitari;
- o in caso di dichiarata quarantena con permanenza forzata sul posto;

La Società rimborsa gli eventuali maggiori costi essenziali e indispensabili per vitto e sistemazione alberghiera sostenuti dall'Assicurato per la permanenza forzata in loco e per i titoli di viaggio per il rientro nel territorio italiano.

La Società si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato eventuali rimborsi ottenuti dai fornitori dei servizi turistici e/o vettori.

Massimale: € 2.500,00 per assicurato, € 10.000,00 per pratica di viaggio e € 100.000,00 per polizza e anno assicurativo

Esclusioni relative alla garanzia Cover Stay (ad integrazione delle esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza)

La Società non corrisponde l'indennizzo nei seguenti casi:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- b) viaggi intrapresi verso paesi nei quali era già noto il fermo sanitario;
- c) costi non coperti dalla garanzia;
- d) perdite a seguito di rinuncia da parte dell'assicurato alla prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto offerta dall'organizzatore del viaggio.

ART. 14. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione tutte le prestazioni qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;
- g) dolo o colpa dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio.

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi e embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 15. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA

L'Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero telefonico:

+ 39 06 42 115 840

Inoltre, dovrà qualificarsi come **"ASSICURATO STAT VIAGGI"** e comunicare:

- dati anagrafici dell'Assicurato;
- numero di polizza **100220587** (valido per i Tour Organizzati, viaggi di più giorni);
- numero di polizza **100221064** (valido per i Viaggi in Giornata)
- tipo di intervento richiesto;
- recapito telefonico temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali familiari/compagni in viaggio con l'Assicurato.

Art. 16. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro, fornendo alla Società l'insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, fatto salvo quanto previsto nell'art. 16, ed in particolare:

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto corrente estero;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

Fornendo altresì:

• Rimborso Spese Mediche:

- documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

• Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e danneggiamenti del Bagaglio:

- denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto, incendiato o danneggiato e documentazione/ prova di possesso attestante il loro valore, marca, modello, data approssimativa di acquisto.
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia.

Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. (PROPERTY IRREGULARITY REPORT).

• Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vettore aereo:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- biglietto aereo con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, in copia;
- scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista dettagliata degli acquisti effettuati.

• Responsabilità Civile Terzi - RCT

- richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.
- eventuali testimonianze.

• Annullamento Viaggio

- documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale;
- in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso e certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
- contratto di viaggio con ricevuta di pagamento, in copia;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall'organizzatore del viaggio, in copia;
- documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

• Cover Stay

- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
- documentazione attestante il fermo sanitario disposto dall'Autorità;
- contratto di viaggio;
- eventuale titolo di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior costo pagato o nuovo titolo di viaggio emesso;
- documento di refund delle tasse aeroportuali, o in alternativa dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo;
- fatture di spesa relative al soggiorno forzato (spese alberghiere, vitto);
- documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai fornitori dei servizi;
- tutti i documenti relativi alle spese (fatture, titoli di viaggio, ecc.) dovranno essere intestati all'Assicurato.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

RICHIESTE DI RIMBORSO

Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo:

**INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - TRAVEL - UFFICIO SINISTRI
CASELLA POSTALE 20175 - VIA EROI DI CEFALONIA
00128 SPINACETO - ROMA**

POLIZZA MULTIRISCHI TURISMO MEDICO - BAGAGLIO - RCT - ANNULLAMENTO

è un prodotto: AXA Partner Holding S.A.
distribuito da INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.



in collaborazione con STAT Viaggi S.r.l.



CONDIZIONI GENERALI - TOUR ORGANIZZATI

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto si applicano ai contratti di vendita dei Tour Organizzati del Catalogo "I Viaggi Guidati 2022 - Stat Viaggi".

1.2 I Tour Organizzati del Catalogo "I Viaggi Guidati 2022 - Stat Viaggi" sono qualificabili come pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, e disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51-novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti condizioni generali s'intende per:

- organizzatore: il professionista che combina e vende pacchetti o li offre in vendita, direttamente o tramite altro professionista;
- venditore o intermediario: il professionista, diverso dall'organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
- viaggiatore: colui che conclude o intende concludere un contratto di vendita avente ad oggetto un pacchetto turistico o un servizio collegato oppure colui che diviene cessionario del medesimo contratto.
- pacchetto turistico: viaggi, vacanze, tour organizzati, crociere risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti servizi turistici: a) trasporto; b) alloggio; c) noleggio auto o altro veicolo a motore; d) altro servizio turistico non finanziario o assicurativo che non sia già ricompreso nei servizi di cui alle lettere a), b), c) così definito dall'art. 33 del Codice del Turismo come modificato dal D.lgs. N. 62/2018.

3. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore e il venditore / l'intermediario del pacchetto turistico debbono essere abilitati all'esercizio delle rispettive attività in base alla normativa di settore.

4. PRENOTAZIONI

Si accettano fino ad esaurimento dei posti e si intendono perfezionate al momento della conferma da parte dell'organizzatore. La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal viaggiatore, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l'agenzia di viaggi intermediaria. L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta.

5. PAGAMENTI

Alla conferma dell'iscrizione al viaggio da parte del cliente, ovvero all'atto della richiesta impegnativa ed entro 5 giorni, dovrà essere versato un account del 25% della quota individuale di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato secondo quanto concordato e in ogni modo entro e non oltre i 30 giorni prima della partenza. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra da parte del viaggiatore o il mancato versamento delle stesse da parte dell'agenzia intermediaria all'organizzatore alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore, la risoluzione di diritto.

6. PREZZI

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell'Operatore. I prezzi sono comprensivi di IVA. Le quote ed i supplementi sono stabiliti in base ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione del programma di viaggi ed ai campi pubblicati su "IL SOLE 24 ORE" del 8 Febbraio 2020. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza, in aumento o in diminuzione, previa comunicazione scritta al viaggiatore, soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tasse di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportato nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.

7. CESSIONE

Il viaggiatore che si trovi nell'impossibilità di usufruire del viaggio acquistato può cedere il proprio contratto ad altro soggetto che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, previa comunicazione su supporto durevole (e-mail all'indirizzo: statviaggi@statcasale.com o lettera recapitata all'indirizzo: Stat Viaggi - Ufficio Gruppi - Via Pier Enrico Motta 30 - 15033 - Casale Monferrato (AL) - Italia) trasmessa all'organizzatore entro e non oltre 7 giorni prima della partenza. In tal caso eventuali costi di cessione del contratto sono a carico del cedente che sarà informato del loro ammontare dall'organizzatore. In ogni caso la cessione non libera il viaggiatore cedente dalle obbligazioni verso l'organizzatore, restando il cedente solidalmente responsabile con il viaggiatore cessionario di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di vendita verso l'organizzatore. L'organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui il nuovo nominativo non sia accettato da terzi fornitori di servizi.

8. RECESSO DEL VIAGGIATORE

8.1 Il viaggiatore può recedere dal contratto nel caso di:

- aumento del prezzo superiore all'8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall'Organizzatore.

In questi casi il viaggiatore, se non accetta la modifica, ha alternativamente diritto a:

- usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza in caso di pacchetto di valore inferiore;
- recedere dal contratto e ottenere la restituzione delle somme già versate.

8.2 Il viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e soprattutto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'account - il costo individuale di prenotazione (C.I.P.) e i premi assicurativi. Altri, sui rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione, supplementi, tasse aeroportuali, visti consolari ed escursioni si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio e avvenuta l'annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d'inizio del viaggio):

- dal momento della conferma fino a 29 giorni prima della partenza: penale 20% sul totale degli importi;
- da 28 a 21 giorni 30% sul totale degli importi;
- da 20 a 11 giorni 50% sul totale degli importi;
- da 10 a 3 giorni 75% sul totale degli importi;
- dopo tali termini sarà addebitato il 100% degli importi.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto della prenotazione. Le stesse somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. L'organizzatore restituirà entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso al viaggiatore le somme già versate, detratte tutte le spese di recesso.

8.3 Il viaggiatore, ha la facoltà di recedere dal contratto, prima della partenza, senza spese di recesso, né diritto a indennizzo, quando nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze vi siano circostanze straordinarie ed inevitabili che incidono in modo sostanziale sull'esecuzione del pacchetto. In questo caso il viaggiatore ha diritto soltanto alla restituzione delle somme già versate, con esclusione di qualunque indennizzo.

9. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO - RECESSO DELL'ORGANIZZATORE

L'organizzatore può annullare il viaggio e recedere dal contratto, senza il pagamento di alcun indennizzo a favore del viaggiatore nei seguenti casi:

- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (25 iscrizioni) previa comunicazione al viaggiatore fino a 20 giorni prima della partenza per i viaggi di durata superiore a 6 giorni, fino a 7 giorni prima della partenza per i viaggi di durata compresa tra i 2 e i 6 giorni, fino a 24 ore prima della partenza per i viaggi di durata inferiore alle 48 ore;
- a causa di circostanze straordinarie e inevitabili, previa tempestiva comunicazione al viaggiatore.

10. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO E/O DEL SOGGIORNO

In caso di interruzione del viaggio o del soggiorno non vi sarà alcun rimborso a meno che il partecipante non sia in grado di presentare una specifica dichiarazione di consenso al rimborso della direzione dell'albergo, ristorante o vettore. Tale procedura è tassativamente richiesta per i servizi non usufruiti e l'organizzazione rimborsa gli importi autorizzati dall'albergo, ristorante o vettore dedotte le eventuali spese di agenzia.

11. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E DELLE MODIFICHE

11.1 L'organizzatore si riserva il diritto, previa comunicazione al viaggiatore da trasmettersi prima della partenza, di apportare - ove ciò si renda necessario - modifiche non rilevanti al viaggio (quali ad esempio quelle di cui all'art. 19) e non afferenti al prezzo, senza che ciò configuri giusta causa di recesso per il viaggiatore.

11.2 L'organizzatore si riserva altresì il diritto, previa comunicazione al viaggiatore, di apportare modifiche anche rilevanti al pacchetto o ad alcuni dei servizi in questo compresi (es. sostituire itinerari, modificare località di soggiorno). In tal caso il viaggiatore, ricevuta la comunicazione della modifica da parte dell'organizzatore, ha la facoltà di:

- a) accettare la modifica;
- b) alternativamente recedere dal contratto oppure usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza in caso di pacchetto di valore inferiore ai sensi dell'art. 8.1 delle presenti condizioni generali.

In tutti questi casi il viaggiatore dovrà informare per iscritto l'organizzatore, entro 48 ore, della propria decisione (accettare la modifica, recedere o accettare un pacchetto alternativo). In caso contrario la modifica comunicata si considera accettata.

12. BAGAGLIO

Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo dei partecipanti e l'organizzazione non può in nessun caso dichiararsi responsabile per l'eventuale perdita o danno. Si consiglia di portare non più di una valigia a persona anche in considerazione delle norme presenti in diversi Paesi che prevedono un limite di peso per asse e cioè un limite massimo di carico ammesso su di un autobus o un aereo.

13. RESPONSABILITÀ DEI VETTORI E DEI TERZI

I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata dei trasporti con i loro mezzi, in conformità a quanto previsto nelle loro condizioni di trasporto. I programmi dei pacchetti turistici sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell'organizzazione di viaggi: non sono quindi pubblicati per conto di vettori i cui servizi vengono utilizzati durante il viaggio né li impegnano fatto salvo il diritto di surrogazione verso i terzi.

14. ASSICURAZIONE R.C.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, la STAT Viaggi ha stipulato apposita polizza Unipol n. 1/17/96/5/53475921 in ottemperanza alle vigenti leggi.

15. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

16. DIFETTI DI CONFORMITÀ E RECLAMI

Ogni mancanza o difformità nell'esecuzione del contratto deve essere immediatamente segnalata dal viaggiatore all'organizzatore onde consentire, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., all'organizzatore di porvi rimedio essendo questo tenuto all'esatto adempimento. L'organizzatore non è tenuto ad alcun risarcimento del danno per eventuali difetti di conformità o mancanze quando tali difetti o mancanze siano imputabili al viaggiatore o a un terzo. In tutti gli altri casi, se l'organizzatore non ha provveduto e/o non ha potuto porvi rimedio al difetto di conformità senza colpa, il risarcimento eventualmente spettante al viaggiatore non potrà essere superiore al triplo del prezzo del pacchetto. Fermi i termini di prescrizione previsti dalla normativa di settore, il viaggiatore dovrà segnalare, a pena di decaduta, le eventuali difformità già precedentemente comunicate alle quali l'organizzatore non abbia posto rimedio, con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla data del rientro nel luogo di partenza del viaggiatore.

17. FORMALITÀ DI DOGANA, DI POLIZIA E OBBLIGO DEI VIAGGIATORI

Il viaggiatore deve attenersi alla disposizioni impartite dalle dogane, dalle autorità fiscali e di polizia od altre autorità amministrative, tanto per ciò che riguarda la propria persona, quanto per ciò concerne il controllo dei bagagli, coll. a mano ecc.. Deve essere munito di documento d'identità valido per l'espatrio (le indicazioni riportate nei singoli programmi sono riferite ai cittadini dell'Unione Europea). La Società non assume, di fronte al viaggiatore alcuna responsabilità nel caso in cui questi non attenendosi alle disposizioni di cui sopra venga fermato dalla polizia di frontiera e di dogana. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri - ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l'accesso ai cittadini italiani - sono fornite dal Ministero Affari Esteri e divulgare attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell'art. 34 del codice del Turismo e non informazioni temporaneamente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad "avvertimento" per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

18. ORARI E LOCALITÀ DI PARTENZA

Gli orari di partenza verranno comunicati entro 48 ore antecedenti alla partenza; essi potranno essere variati in ogni momento dall'organizzazione al fine di assicurare la migliore efficienza dei servizi.

19. ASSEGNAZIONE DEI POSTI

L'assegnazione dei posti a sedere avviene in modo progressivo a scalare in base alla data di ricezione della prenotazione e rimane assegnato per tutta la durata del viaggio. È facoltà dell'organizzazione, per ragioni tecniche, modificare l'assegnazione dei posti senza che ciò costituisca, elemento di richiesta danno da parte del passeggero. STAT Viaggi seguirà scrupolosamente eventuali Linee guida e riferimenti alle circolari emanate dalle sedi governative dei Paesi toccati dall'itinerario.

20. QUOTA DI ISCRIZIONE

Per ogni nostro viaggio (Tour Organizzati), all'atto della prenotazione, oltre al previsto account del 25% sulla quota base del viaggio verrà richiesto un diritto d'iscrizione comprendente una polizza di assicurazione medico-bagaglio stipulata con la Compagnia AXA Partner Holding S.A. (vedi pag. 166 del catalogo).

21. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO E RIMPATRIO

Per ogni nostro viaggio (Tour Organizzati), la quota di partecipazione comprende una polizza di assicurazione **annullamento-assistenza-medico-sanitaria** stipulata con la Compagnia AXA Partner Holding S.A. (vedi pag. 166 del catalogo).

22. LE NOSTRE OFFERTE

Le offerte non sono cumulabili e sono applicabili solamente ai viaggi: Tour Organizzati.

23. ESCLUSIONE DAL TRASPORTO

Sono escluse dal trasporto: le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano, diano scandalo agli altri viaggiatori, che rifiutino di sottomettersi alle prescrizioni di ordine e di sicurezza del servizio o che portino segni evidenti di malattia che possa recare molestia agli altri viaggiatori, che facciano uso durante il viaggio di sostanze stupefacenti, che infastidiscano o recino danno al conducente e al personale viaggiante

24. GARANZIE AL VIAGGIATORE (ART. 47 COD. TUR.)

Nel caso in cui il viaggiatore, durante il viaggio, si trovi in difficoltà, l'organizzatore fornirà adeguata assistenza comunicando informazioni riguardanti i servizi sanitari locali, le autorità locali e quelle consolari. Se il viaggiatore necessita di assistenza per fatto a sé imputabile l'organizzatore addeberà al viaggiatore le spese sostenute per fornire l'assistenza. Per le ipotesi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore tutti i tour organizzati oggetto del catalogo di cui all'art. 1 sono assistiti da una garanzia per il rimborso del prezzo e il rientro immediato del viaggiatore. A tale scopo STAT Viaggi ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Compagnia Garanzia Viaggi S.r.l. - Certificato n. A/415.4538/1/2020/R. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell'istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito www.garanzaviaggi.it in quanto soggetto giuridico al quale aderisce STAT Viaggi. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell'istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.

CONDIZIONI GENERALI - VIAGGI "IN GIORNATA"

1. PREMESSA

Il viaggio in giornata prevede la fornitura di un unico servizio non precedentemente acquisito in disponibilità e che viene effettuato su richiesta e incarico dei partecipanti, esso non possiede le caratteristiche del "pacchetto di viaggio" regolato dal D.Lgs. n.62/2018. Pertanto l'operatore agisce su espresso incarico dei partecipanti e provvederà alla conferma del viaggio solo ed esclusivamente quando verrà raggiunto il numero minimo dei partecipanti previsto per l'applicazione della quota indicata.

2. CONFERMA DEL VIAGGIO - ORARI

Stante quanto in premessa la STAT Viaggi confermerà il viaggio al raggiungimento di minimo 30 partecipanti commissionati il viaggio. Il non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti commissionati il viaggio implicherà la non effettuazione del viaggio e la comunicazione della non effettuazione avverrà in forma verbale o scritta almeno 48 ore prima della partenza prevista. Gli orari di partenza verranno comunicati entro le 24 ore antecedenti la partenza e potranno essere variati in ogni momento dall'organizzazione al fine di assicurare la migliore efficienza dei servizi.

3. PAGAMENTI

All'atto dell'iscrizione deve essere saldato l'intero importo. Nel caso il viaggio non venga confermato verrà restituito l'intero importo corrisposto dal cliente. Non sono previsti rimborsi nel caso di annullamento da parte del cliente.

Per quanto riguarda assicurazioni, assegnazione posti, variazioni, interruzione del viaggio, esclusioni al trasporto vedere i punti: 14, 20, 11, 10, 24. Per quanto non esplicitamente citato nelle presenti condizioni generali si rinvia alla già menzionata normativa di cui all'art. 4 (Contratti di viaggio e Responsabilità).

4. ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO

Per ogni nostro viaggio (Viaggi "In Giornata"), la quota di partecipazione comprende una polizza di assicurazione medico-bagaglio stipulata con la Compagnia AXA Partner Holding S.A. (vedi pag. 166 del catalogo).

PRIVACY

Stat Viaggi S.r.l., con sede legale a Casale Monferrato (AL), Via Roma 191, Codice Fiscale e Partita Iva 01157160068 raccoglie e tratta i dati dei propri clienti ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

I dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per:

- adempiere al contratto (comunicazione ai fornitori dei servizi);
- adempiere agli obblighi di legge (materia fiscale, contabile);
- gestire attività di post vendita, eventuali reclami o denunce di infortunio.

Il consenso sarà comunque sempre liberamente revocabile.

Il testo completo dell'informatica è disponibile sul sito www.gruppostat.com.

TURISMO SESSUALE

Ai sensi dell'articolo 17 della legge 38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

SCHEDA TECNICA

Catalogo valido dal 08/01/2022 al 31/03/2023. Il presente fascicolo è realizzato in conformità alle norme della Legge Regione Piemonte n.15 del 30 Marzo 1988 e successive modificazioni e al Codice del Turismo D. Lgs. n.62/2018.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

STAT Viaggi S.r.l. - Autorizzazione n. 14388 comune di Casale Monferrato.